



Guardia di Finanza
CENTRO DI AVIAZIONE
Ufficio Supporto Aeromobili /1^ Sezione

CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 PREMESSA

Il Centro di Aviazione della Guardia di Finanza di Pratica di Mare (RM) intende affidare, mediante gara pubblica, la rimessa in efficienza di apparati "Flight Path Computer", attualmente in magazzino inefficienti impiegabili sugli elicotteri HH-412C della Guardia di Finanza.

ART. 2 DEFINIZIONI

Nella terminologia del presente Capitolato e in tutta la documentazione di gara si intendono per:

- a. Capitolato Tecnico: il presente documento;
- b. Amministrazione o Committente: il Centro di Aviazione della Guardia di Finanza;
- c. Fornitori o Concorrenti: le ditte o imprese singole o in raggruppamento, che presentano le proprie offerte in presenza dell'affidamento dell'appalto;
- d. Aggiudicatario o Affidatario o Appaltatore: il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente gara.

ART. 3 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E VALORE DELL'AFFIDAMENTO

Oggetto del presente appalto sono i lavori di rimessa in efficienza di n.09 apparati "Flight Path Computer" P/N 7004383-903.

Il contratto che verrà stipulato avrà un importo totale massimo di €. **69.972,84**.

ART. 4 COSTI E DESCRIZIONE ATTIVITÀ E FORNITURA PARTI RICAMBIO

	Descrizione attività per manutenzione apparati
1	Ispezione ingresso e presa in carico
2	Controllo Configurazione
3	Test funzionale preliminare
4	Apertura
5	Ricerca guasti
6	Sostituzione parti
7	Chiusura

8	Collaudo finale
9	Attività di Controllo Qualità

PREZZI

P/N	Denominazione	Riparazione	Test Funzionale
7004383-903	Flight Path Computer	€ 7.774,76	€ 2.114,40

ART. 5 CORRISPETTIVO ECONOMICO

Il corrispettivo economico per le attività di manutenzione sui particolari versati dall'Amministrazione al fornitore resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e sarà determinato in base alle attività tecniche, di cui al precedente art. 4, che si renderanno necessarie, stabilite in contraddittorio con il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, per la rimessa in efficienza degli articoli in configurazione al presente Capitolato Tecnico.

ART. 6 RIFERIMENTI NORMATIVI

L'esecuzione della prestazione in argomento sarà subordinata all'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni stabiliti in questo atto e per quanto in esso non previsto:

- a) dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante il Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture;
- b) dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- c) dal D.M. 14 dicembre 2005 n. 292, recante il Regolamento di Amministrazione della Guardia di Finanza;
- d) dal D.M. del 24 ottobre 2014 n. 181, recante il Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza;
- e) dal regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 e s.m.i;
- f) dalla circolare n. 83596/2016 del 14 Marzo 2016 del Comando Generale – Ufficio Approvvigionamenti avente ad oggetto “la verifica dell'esecuzione contrattuale e le operazioni di collaudo delle forniture e dei servizi negli appalti pubblici”;
- g) dalla circolare n. 185686/535 edizione 2012 del Comando Generale – VII Reparto – Ufficio Aereo riguardante “l'esecuzione contrattuale e la verifica di conformità negli appalti per il Servizio Aereo della Guardia di Finanza”,
- h) dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, rispettivamente approvati con RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;
- i) le disposizioni contenute nel codice civile;
- j) D.lgs. 81/2008;
- k) la circolare n. 166625 del 08 giugno 2015 del Comando Generale – Ufficio Pianificazione Strategia e Controllo avente ad oggetto “l'attività di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in uso al Corpo”;
- l) testo organizzativo dell'attività di prevenzione in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro n.21148 del 26 gennaio 2015 del Comando Generale – IV Reparto – Direzione di Sanità;
- m) Codice Deontologico edizione 2016 della Guardia di Finanza.

ART. 7 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPLICABILE

Le attività di manutenzione sugli apparati di cui all'art. 1, dovrà essere svolta secondo le specifiche di progetto della Casa Madre, le Pubblicazioni Tecniche e i Manuali applicabili all'ultimo standard di aggiornamento prevedendo, nei processi di lavorazioni, l'impiego del personale qualificato e l'uso di cicli di lavoro, schemi di riparazione, disegni, attrezzature, banchi prova, etc, conformemente alla succitata documentazione.

ART. 8 NORMATIVA TECNICA APPLICABILE

In ottemperanza a quanto divulgato dal Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti – Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità, la normativa tecnica necessaria all'aggiudicatario al momento della presentazione dell'offerta è la seguente:

- a. Se trattasi di OEM (*Original Equipment Manufacturer*):
 - (1) Sistema di gestione della Qualità Certificato:
 - (a) AER (EP). P- 145;
 - (b) oppure AER.Q/AQAP 2120;
 - (c) oppure EN 9110;
 - (d) oppure ISO 9001;
 - (2) EASA Form 1 (o similare) oppure Certificato di Conformità all'Origine;
- b. Se non è OEM:
 - (1) Licenza OEM;
 - (2) Sistema di Gestione della Qualità Certificato:
 - (a) AER (EP). P- 145;
 - (b) oppure AER.Q/AQAP 2120;
 - (c) oppure EN 9110;
 - (d) oppure ISO 9001;
 - (3) EASA Form1 (o similare) oppure Certificato di Conformità all'Origine.

ART. 9 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Il prezzo derivante dall'applicazione dello sconto percentuale offerto sull'importo noto posto a base d'asta si intende comprensivo di tutte le lavorazioni e prescrizioni riportate nel presente invito.
2. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**.
Ai fini della valutazione delle offerte pervenute, verrà adottato il seguente criterio:
 - a. per il **35%** al minor tempo (espresso in giorni) di riconsegna dei materiali efficienti oggetto dell'appalto, rispetto al termine massimo di consegna stabilito in 60 giorni calendariali;
Per tempo di ultimazione si considerano i giorni decorrenti tra la data del verbale di versamento, formalizzato in contraddittorio con il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale e la data di presentazione alla verifica di conformità, comunicata via PEC a questo Centro di Aviazione della Guardia di Finanza;
 - b. per il 65% al maggior sconto percentuale sugli importi posti a base d'asta.
3. L'aggiudicazione avverrà nei confronti della ditta la cui offerta avrà totalizzato il maggior punteggio secondo la seguente formula:
 - a. $P1 = Tp1/Tn1 (x35)$ – punteggio sub 2. a);
 - b. $P2 = Pn1/Pp1 (x65)$ – punteggio sub 2. b);dove:
 - c. $Tp1$ = minor numero di giorni dichiarati per il completamento delle attività manutentive tra le offerte pervenute;
 - d. $Tn1$ = giorni dichiarati per il completamento delle attività manutentive riferiti all'offerta ennesima;

e. Pp1 = maggior sconto percentuale tra le offerte pervenute sulla base d'asta;

f. Pn1 = sconto percentuale sulla base d'asta riferiti all'offerta ennesima.

Pertanto, l'appalto verrà affidato all'impresa, la cui offerta considerata valida, presenterà il maggior valore dato dalla **sommatoria dei punteggi ottenuti**. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100 punti.

ART. 10 MATERIALI DA IMPIEGARE NELLE LAVORAZIONI

I materiali da impiegare nelle lavorazioni dovranno essere di nuova costruzione ed originali, ovvero prodotti dalla Casa Madre o ditte da essa autorizzata.

L'aggiudicatario deve assicurare con documenti propri, la certificazione di qualità e la rispondenza alle caratteristiche tecniche delle forniture. Dette certificazioni sono relative al prodotto finale e, pertanto, comprendono tutti i materiali impiegati, le subforniture, le modifiche e quant'altro resosi necessario durante i processi di lavorazione.

ART. 11 ATTREZZATURA

Per l'effettuazione delle lavorazioni, l'aggiudicatario dovrà impiegare le attrezzature prescritte dalla rispettiva Casa costruttrice, o attrezzature equivalenti che, comunque, devono essere approvate dalla suddetta Casa. Inoltre, l'aggiudicatario dovrà predisporre tutte le attrezzature specifiche necessarie e previste dai documenti tecnici applicabili.

ART. 12 AGGIORNAMENTO DELLA CONFIGURAZIONE

Il controllo dello stato di configurazione dovrà essere svolto secondo quanto prescritto dalla norma AER(EP).00-00-5. In relazione agli esiti del suddetto controllo, dovrà essere previsto, nel corso delle lavorazioni, l'aggiornamento della configurazione con l'impiego di kit e materiali necessari per l'introduzione dei *Service Bulletin* emessi dalla Casa Madre e dalle Prescrizioni Tecniche Applicative (P.T.A.) della D.A.A.A.. Le registrazioni delle operazioni eseguite durante le lavorazioni e l'ottemperanza delle succitate PP.TT.AA. dovranno essere riportate sulle schede identità accessori, secondo quanto previsto dalla norma AER.00-1-24 edizione 05 Luglio 1979 della D.A.A.A..

ART. 13 VERBALE DI AVVIO E DURATA DEL CONTRATTO

Divenuto efficace il contratto, il D.E.C. dovrà dare avvio alle attività previste dal presente Capitolato Tecnico e dal contratto, redigendo apposito verbale ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. L'Atto negoziale sarà valido fino a concorrenza dell'intero importo e comunque non oltre il 10 marzo 2017.

ART. 14 CONSEGNA DEI MATERIALI

Il ritiro degli articoli aeronautici e la riconsegna presso i magazzini di Pratica di Mare avverrà a cura e spese dell'aggiudicatario. Le attività di manutenzione che l'Amministrazione richiederà con l'emissione dell'ordinativo a firma del Capo Ufficio Supporto Aeromobili del Centro di Aviazione, dovranno essere concluse entro il termine stabilito dall'esito della gara d'appalto, decorrente dalla data del verbale di versamento che il D.E.C. redigerà in contraddittorio con i rappresentanti dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario sarà tenuto a:

- a. utilizzare ed impiegare i materiali versati per le sole attività oggetto del presente affidamento;
- b. custodire i materiali versati a propria cura e spese.

Qualora, in sede di contestazione lavori, venga riscontrata da parte dell'aggiudicatario, in contraddittorio con l'Amministrazione, la non fattibilità tecnica o la non economicità dell'intervento manutentivo di un articolo aeronautico da sottoporre a lavorazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare un altro analogo articolo, se disponibile in magazzino, sul quale effettuare la stessa tipologia di lavorazione, in sostituzione di quello non lavorabile, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data della dell'accertamento.

ART. 15 LUOGO E TERMINI DI PRESENTAZIONI ALLA VERIFICA CONFORMITÀ

Le prestazioni oggetto del presente affidamento dovranno essere presentate alla verifica di conformità, a cura e rischio dell'aggiudicatario nei propri stabilimenti e/o officine ovvero, su richiesta dell'Amministrazione, presso la base di Pratica di Mare (RM). La comunicazione di presentazione al collaudo, in ossequio dell'art. 109 del D.P.R. 236/2012, dovrà pervenire all'Amministrazione mediante posta elettronica certificata (PEC) e dovrà essere corredata del certificato EASA Form1 (o similare) oppure Certificato di Conformità e dovrà avvenire entro i termini dichiarati nell'offerta che decorreranno dal verbale di versamento redatto dal D.E.C..

Qualora, nel corso delle lavorazioni, si verificassero eventi non imputabili a dolo o colpa dell'aggiudicatario, tali, comunque, da pregiudicare il rispetto dei termini di presentazione alla verifica di conformità contrattualmente previsti, potrà essere accordata dal Centro di Aviazione una corrispondente dilazione dei suddetti termini contrattuali, secondo il medesimo iter:

- a. l'istanza di dilazione dei termini dovrà essere inoltrata in forma scritta al Centro di Aviazione entro la scadenza del termine per il quale si chiede la dilazione, pena la non ammissibilità;
- b. il Centro di Aviazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza di dilazione, provvederà all'accertamento e alla valutazione dei presupposti oggettivi per ogni singolo caso, comunicando per iscritto la nuova data di presentazione alla verifica di conformità dell'articolo aeronautico interessato ovvero il rigetto dell'istanza, specificando le conseguenti motivazioni;
- c. in mancanza della forma scritta, l'Amministrazione provvederà all'applicazione delle penalità.

Ai fini del computo dei termini di presentazione alla verifica conformità, sono esclusi i giorni di chiusura dell'Aggiudicatario per ferie e/o permessi collettivi, preventivamente comunicati per iscritto all'Amministrazione.

ART. 16 VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità delle prestazioni oggetto del presente affidamento è eseguita, ove previsto, in applicazione delle norme di cui al D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, da apposita Commissione nominata dal Committente con la presenza eventualmente di un rappresentante dell'aggiudicatario. Esso comunicherà per iscritto all'Amministrazione il "pronto alla verifica di conformità" allegando il "certificato di conformità" come descritto al precedente art. 15 del presente Capitolato Tecnico. La Commissione per la verifica di conformità provvederà, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, con apposito verbale in deroga all'art. 114 del D.P.R. n. 236/2012, anche all'accettazione dei materiali e/o delle prestazioni oggetto della verifica di conformità. L'esito della verifica di conformità sarà formalizzato mediante verbale, che sarà controfirmato dall'aggiudicatario. Nel caso di esito positivo del collaudo l'aggiudicatario potrà emettere fattura relativamente al lotto di materiali collaudati. Una copia del verbale sarà rilasciata all'aggiudicatario quale notifica. La Commissione per la verifica di conformità, potrà consentire alla Ditta, per difetti non afferenti alla sicurezza o alla criticità di impiego dei materiali o dei complessivi superiori cui sono destinati, di ritirare dalle prove per la verifica di conformità quegli articoli che non superino le prove previste, per poi ripresentarli, dopo avervi apportato, a proprie spese e cura, i perfezionamenti giudicati opportuni per superare le prove fallite. In tal caso, restano fermi i termini di tempo previsti dal contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal D.E.C..

Gli oneri relativi alle operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'affidatario il quale, a propria cura e spese, deve mettere a disposizione della Commissione incaricata della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirla.

Nel caso in cui l'affidatario non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. o la Commissione dispongono che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'affidatario.

Compatibilmente con le esigenze di garanzia e di rispetto degli standard della Sicurezza del Volo, rimane la facoltà della Commissione per la verifica di conformità di proporre l'accettazione con sconto ai sensi dell'art. 44 del Capitolato Generale d'Oneri approvato con D.M. 24.Ottobre 2014, n. 181.

ART. 17 GARANZIA

La garanzia, fatte salve le responsabilità derivanti da vizi occulti, è disciplinata come segue:

- a. la durata della garanzia per le prestazioni oggetto del presente contratto decorre dalla data del verbale di conformità e vale 12 (dodici) mesi o 150 (centocinquanta) ore di volo, quale dei due casi si verifichi prima;
- b. se durante il periodo di validità della garanzia si manifestano difetti o vizi che pregiudicano il buon funzionamento del prodotto, l'aggiudicatario è tenuto, a proprio carico, a:
 - (1) fornire la manodopera necessaria per la rimessa in efficienza del prodotto riscontrato difettoso;
 - (2) riparare la parte e/o le parti riscontrate difettose;
 - (3) fornirne altre nuove, su richiesta di questo Ente, qualora quelle impiegate nella revisione dell'articolo aeronautico in garanzia non rispondano pienamente alle specifiche di progetto.
- c. la garanzia viene prestata dall'aggiudicatario presso le proprie officine o presso le basi della Guardia di Finanza se è espressamente richiesto da quest'ultima;
- d. ogni difetto riscontrato nel periodo di garanzia dovrà essere notificato dal Centro di Aviazione all'aggiudicatario entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data in cui il difetto si è palesato, fermo restando l'obbligo per l'aggiudicatario di intervenire per la constatazione e la rimessa in efficienza sul posto non appena tecnicamente fattibile e comunque non oltre 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione della chiamata in garanzia;
- e. il decorso del periodo di garanzia rimarrà sospeso dal giorno della comunicazione all'aggiudicatario dei difetti riscontrati fino al giorno della rimessa in efficienza dei materiali;
- f. per le parti sostituite o riparate a seguito di una chiamata in garanzia, è applicabile un ulteriore periodo di garanzia pari a quello iniziale, cioè 12 mesi o 150 ore di volo;
- g. non rientrano nella garanzia le avarie che sulla base di un contraddittorio risultino imputabili ad una non corretta utilizzazione dell'articolo fornito riparato rispetto a quanto previsto dalla documentazione tecnica applicabile (manuali d'uso, manuali di manutenzione, Prescrizioni tecniche vigenti in campo aeronautico).

ART. 18 ASSICURAZIONE

In relazione al deposito ed alla custodia del materiale dell'Amministrazione, in temporanea consegna all'aggiudicatario per l'esecuzione delle lavorazioni, quest'ultimo assume, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1766, 1780 e seguenti del Codice Civile, la figura di depositario delle cose ricevute. A garanzia dei materiali, l'aggiudicatario ha l'obbligo di assicurare, presso un'Agenzia assicurativa autorizzata, i materiali nelle forme previste dalla legislazione vigente, essendo responsabile di tutti i danni o sottrazioni che detti materiali possano eventualmente subire, dovendone sopportare i relativi rischi. Nello specifico si stabilisce quanto segue:

- a. l'assicurazione deve essere stipulata dall'aggiudicatario per valori corrispondenti ai prezzi di mercato dei relativi beni, basati sui prezzi attualizzati di produzione e sullo stato d'uso ed efficienza dei materiali, dal momento della consegna all'aggiudicatario, alla riconsegna all'Amministrazione dei materiali stessi;

- b. tale assicurazione, a beneficio dell'Amministrazione, deve coprire anche i danni provocati direttamente e/o indirettamente da tutti coloro che operano sul materiale, sino alla riconsegna ai magazzini della Guardia di Finanza;
- c. detta assicurazione deve decorrere dal momento di arrivo dei materiali presso lo stabilimento e/o officina dell'aggiudicatario.

A tal proposito, entro 15 giorni dalla data di avvio dell'esecuzione dell'atto negoziale, l'aggiudicatario è tenuto a consegnare a questo Ente la polizza assicurativa di responsabilità per i rischi indicati nel presente articolo, accesa a beneficio dell'Amministrazione e valida per l'intero periodo contrattuale, ovvero idonea attestazione, prodotta dalla Compagnia assicurativa, con cui si certifichi che la Ditta è coperta da una polizza assicurativa globale che copra anche i rischi di cui al presente articolo.

In caso di mancato rispetto della tempistica prevista, l'aggiudicatario è soggetto alla penalità di €. 100,00 per ogni giorno di ritardo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 19 TUTELA DEL SEGRETO

L'aggiudicatario si impegna a garantire, nell'espletamento del presente affidamento, l'osservanza degli obblighi ad essa derivanti dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e delle disposizioni integrative contenute nel D.P.C.M. 22 luglio 2011, n. 4 recante "Disposizioni per la tutela amministrativa del Segreto di Stato e delle informazioni classificate" e relativa Direttiva P.C.M. – ANS 3/2006 "Disposizioni in materia di sicurezza e tutela delle informazioni classificate nel settore industriale".

In caso di violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione della normativa sanzionatoria vigente in materia e salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni subiti, l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere a favore dell'Amministrazione stessa una penalità pari al 10% del valore del presente contratto.

Inoltre, in caso di inadempienza, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare le sanzioni previste dall'art. 124 del D.P.R. 236/2012.

ART. 20 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 è vietato subappaltare a terzi l'esecuzione di tutta o parte della prestazione, pena la nullità del contratto stesso.

ART. 21 RICORSO A SUBFORNITORI

Per l'esecuzione del presente affidamento la Ditta potrà avvalersi di prodotti e/o prestazioni fornite da altre imprese nazionali od estere in qualità di subfornitori. Il ricorso alle predette imprese è consentito soltanto nei confronti delle case produttrici o dei rispettivi concessionari, relativamente ad articoli provvisti di certificazione.

In relazione alle subforniture rientranti nella definizione di cui all'art. 1 della legge n. 192 del 18 giugno 1998, si applica la legge medesima.

In ogni caso, l'unica responsabile nei confronti dell'Amministrazione rimane sempre la Ditta, che risponderà pienamente e direttamente della regolare esecuzione e del preciso adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, fermo restando il diritto dell'Amministrazione alla risoluzione contrattuale ed al risarcimento dei danni.

Ai subfornitori si applicano le vigenti disposizioni in materia di lotta alla criminalità organizzata (D. Lgs. n. 159/2011) ed in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010), in ordine alle quali l'aggiudicatario assume gli obblighi posti dalle citate normative. Pertanto, si impegna ad inserire nei contratti di subfornitura la seguente clausola: *"L'Impresa, in qualità di subcontraente, nell'ambito del contratto n. ... di rep. del ..., identificato con il CIG n., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, ed in particolare si impegna a:*

- a. *comunicare alla ed a questo Ente della Guardia di Finanza gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali che utilizzerà per le operazioni*

finanziarie relative al presente contratto, entro sette giorni dalla loro accensione o destinazione, comunicando contestualmente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- b. effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al presente contratto con strumenti di incasso o pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità, riportando sugli stessi il CIG relativo al contratto sopra citato.*

Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione a questo Ente della Guardia di Finanza ed alla Prefettura di Roma, circa l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di cui al presente articolo”.

La possibilità di ricorrere ai subfornitori, si intenderà revocata qualora dagli accertamenti esperiti da parte di questo Ente, quale esecutore dell'affidamento, nei confronti degli stessi risultasse un'irregolarità relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dall'art. 80 “Motivi di esclusione” del D.Lgs. 50/2016.

ART. 22 D.U.V.R.I.

Valutati gli eventuali rischi interferenziali, non si redige il D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in ottemperanza a quanto disposto dal Comandante del Centro di Aviazione con foglio n. 0138002/15 datato 10 novembre 2015, atteso che la prestazione in argomento è svolta in luoghi sottratti alla disponibilità giuridica del committente.

ART. 23 DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore di esecuzione del Contratto sarà il Cap. spec. Alessandro Addante (Tel 06/91911) email: Addante.Alessandro@gdf.it, con il compito di procedere al versamento dei particolari oggetto della manutenzione in contraddittorio con l'aggiudicatario e al monitoraggio del regolare andamento dell'esecuzione contrattuale.

ART. 26 REFERENTI

Lgt. Galasso Luigi (Galasso.Luigi@gdf.it); App. SC. Iannotta Gianfranco, (Iannotta.Gianfranco@gdf.it); effettivi all'Ufficio Supporto Aeromobili 1^a Sezione Aerea Logistica – Drappello Revisione Sistemi ed Equipaggiamenti Avionici. (Tel.06/91913565)

Pratica di Mare, 07 novembre 2016

F.TO
IL CAPO UFFICIO SUPPORTO AEROMOBILI IN S.V.
(Ten. Col. spec. Giuseppe Di Pippo)

VISTO SI APPROVA
F.TO IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE
(Col. pil. Francesco Saverio Guarini)

IL COMPILATORE

IL CAPO DRAPPELLO

IL CAPO DELLA 1^a SEZIONE AEREA IN S.V.
(Cap.pil. Flaviano Tessitore)